



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie

Ai Capo di Gabinetto

Ai Capi Dipartimento

Ai Direttori Generali degli uffici
centrali e periferici

Ai Dirigenti Coordinatori degli USR

Ai Dirigenti di II fascia

LORO SEDI

Ai Capi/responsabili degli uffici di
diretta collaborazione

Per il tramite del Direttore generale degli uffici
di diretta collaborazione

Ai Dirigenti scolastici in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo

per il tramite dei Capi delle strutture presso cui
prestano servizio

Oggetto: Applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*” - Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.

Facendo seguito alla nota AOODGRUF. N. 6428 del 27 marzo 2017 con cui si fornivano indicazioni circa l'applicazione della disciplina in oggetto ai titolari di incarichi dirigenziali, si rappresenta che il Consiglio dell'ANAC ha approvato nella seduta del 12 aprile 2017, la delibera indicata in oggetto con la quale “*delibera di sospendere l'efficacia della delibera 241 limitatamente alle indicazioni relative alla applicazione dell'art. 14 comma 1 lettera c) ed f)*”

del decreto legislativo 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=66a3424f0a77804270696ce999f78d06

Pertanto, alla luce della citata Delibera dell'ANAC n. 382 del 12 aprile 2017, nonché delle motivazioni esplicitate nella stessa, questa Amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati di cui alle lett. c) e f) dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013.

Al momento, quindi, non verranno pubblicati:

- 1) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- 2) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge.

Permangono, invece, in capo all'Amministrazione e a tutti i dirigenti della stessa, gli obblighi di pubblicazione di cui alle lett. a), b), d) ed e. In particolare, dovranno essere pubblicati:

- 1) atto conferimento dell'incarico;
- 2) il curriculum;
- 3) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- 4) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Inoltre, permane per l'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione dell'*importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica*, ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, il quale prevede che tutti i dirigenti sono tenuti a comunicare tale dato all'amministrazione presso cui prestano servizio.

Per "*emolumenti complessivi*" l'Autorità chiarisce che occorre fare riferimento agli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Inoltre, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza, mentre la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, seguono il criterio della cassa.

Sulla base di quanto chiarito dalle Linee guida ANAC, contenute nella Delibera n.241 dell'8 marzo 2017, la dichiarazione di cui all'art. 1 co. 1 ter deve consentire la tempestiva

disponibilità e conoscibilità del **dato aggregato**, a differenza degli elementi informativi elencati al co. 1, lett. c), d) ed e), che richiedono ciascuno una specifica evidenza.

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede a chi non avesse ancora adempiuto di provvedere all'invio dei modelli A ed E, per i quali permane ancora l'obbligo di pubblicazione, richiamando su tale punto quanto rappresentato con la precedente circolare (nota n. 6428 del 27 marzo 2017) in relazione alle sanzioni per mancata pubblicazione dei dati.

Il personale interessato potrà trasmettere la documentazione prevista alla casella: dichiarazioni.patrimoniali@istruzione.it

Per ulteriori chiarimenti su questioni di carattere generale è possibile contattare la dott.ssa Laura Patella, laura.patella@istruzione.it, tel.06.58493651 o la dott.ssa Cinzia Cocco, cinzia.cocco@istruzione.it , tel. 0658492181; per chiarimenti, invece, su questioni tecniche, concernenti ad esempio, le modalità di trattamento, pubblicazione e trasmissione dei dati il riferimento è il Sig. Stefano Romanelli, s.romanelli@istruzione.it, tel.06.58493233.

*Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza*

Gianna Barbieri

*Il Direttore generale per le risorse
umane e finanziarie*

Jacopo Greco